



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 24

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Resp. Proced.: D.ssa Cecilia D'Addio

Resp. Istrut.:

OGGETTO: Comunicazione
sanzioni disciplinari e
amministrative alla FNOMCeO.

La Federazione ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in materia di comunicazione da parte degli Ordini dei dati relativi ai procedimenti disciplinari.

Si ritiene, pertanto, opportuno portare a conoscenza di tutti gli Ordini territoriali di comunicare alla Federazione le sanzioni disciplinari comminate ai propri iscritti con evidenziate le diverse tipologie di sanzioni.

Il DPR 5 aprile 1959, n.221 "Regolamento per la esecuzione del D. Lgs. C.P.S. n.233/1946" ha disciplinato la materia in oggetto prevedendo all'art.49, comma 2, la comunicazione dei provvedimenti di sospensione e radiazione definitivi a tutti gli Ordini e alle autorità ed enti a cui gli Ordini devono inviare l'Albo professionale, come stabilito nel comma 2 dell'art.2 del DPR su menzionato, e nello specifico al Ministero della Salute, al Ministero della Giustizia, della Pubblica Istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, alla FNOMCeO e all'ENPAM.

L'evoluzione normativa successiva ha integrato la materia relativa alla comunicazione dei dati relativi alle iscrizioni, variazioni, e cancellazioni effettuate negli albi professionali apportando rilevanti novità nella materia in oggetto come di seguito riassunti:

Normativa nazionale:

a) DPR n.605/73 "Disposizioni relative all'Anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti".

Il decreto, che con l'art.6 ha imposto l'indicazione del codice fiscale nelle domande di iscrizione agli albi professionali, ha previsto all'art.7 che gli Ordini professionali preposti alla tenuta dell'albo devono comunicare all'Anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Come accertato presso la medesima Anagrafe nelle variazioni sono comprese anche le sospensioni dall'esercizio professionale. Le predette comunicazioni devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli interventi intervenuti nell'anno precedente.

b) D. Lgs. n.137/2012 Regolamento sugli ordinamenti professionali.

Con l'art.3 si istituisce l'Albo unico nazionale degli iscritti tenuto dalle Federazioni nazionali ai quale l'Ordine territoriale



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

fornisce senza indugio, per via telematica, tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'AUN.

L'articolo in esame ribadisce la pubblicità dell'albo territoriale che reca l'anagrafe di tutti gli iscritti specificando che devono essere annotati tutti i provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

Si sottolinea a tale proposito che i provvedimenti disciplinari sono solo quelli divenuti definitivi e riguardano l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio professionale da uno a sei mesi, l'interdizione dall'esercizio professionale per non meno di un anno ex art.8 della Legge n.175/1992, la radiazione.

Normativa della Comunità Europea:

c) Direttiva 2005/36 CE recepita con D. Lgs.206/07

L'art.56-bis introduce il meccanismo di allerta attraverso il quale le autorità competenti di uno Stato membro informano le autorità degli altri Stati in merito ai professionisti ai quali le autorità o le autorità giudiziarie nazionali abbiano limitato o vietato l'esercizio professionale.

d) Direttiva 2013/55/UE di modifica della Direttiva 2005/36/UE recepita dal D. Lgs.15/2016

L'art. 10 ribadisce il meccanismo di allerta.

La FNOMCeO, nel 2016, è stata riconosciuta dal Ministero della Salute Autorità competente per informare, attraverso il sistema IMI, le Autorità competenti della UE di tutti quei provvedimenti, sia di carattere deontologico che di carattere amministrativo, che limitano o vietano ad un professionista, medico o odontoiatra, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio della professione totale o parziale sul territorio nazionale.

Bisogna sottolineare che, in ambito comunitario, assume rilevanza l'aspetto della limitazione temporanea o totale dall'esercizio professionale che è determinata:

1. dalle sanzioni di carattere disciplinare sopra individuate della sospensione dall'esercizio professionale da uno a sei mesi, dell'interdizione dall'esercizio professionale per non meno di un anno ex art.8 della Legge n.175/1992, della radiazione;
2. dalle sanzioni determinate da provvedimenti di autorità giudiziaria, sospensione *ope legis* di cui all'art.43 del DPR n.221/50
3. dalle sanzioni determinate da altre autorità come la sospensione per un periodo da tre giorni a un mese quale sanzione accessoria in caso di violazioni ripetute in materia di imposte dirette e IVA di cui all'art.12 del D. Lgs. n.471/97;



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

4. dalle sanzioni di carattere amministrativo, come elencate nel comma 1 dell'art.6 del D. Lgs. C.P.S. n.233/46 e smi.

Il combinato disposto della normativa evidenziata determina senza margine di dubbio l'obbligo degli Ordini territoriali di fornire alla FNOMCeO tutti i dati relativi alle sanzioni comminate ai propri iscritti, sia disciplinari che amministrative, divenute esecutive.

Rispetto alle tempistiche si sottolinea che ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.n.137/12 gli Omceo devono inviare le comunicazioni tramite flusso informatico con la massima sollecitudine mentre per la normativa comunitaria le informazioni devono essere immesse nel sistema IMI entro un termine di tre giorni dalla data di adozione della decisione.

Si rimane a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005